

ACCORDO

TRA

UNIVERSITA' DELLA CALABRIA – Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (diseguitodenominato “Discag”) con sede a Rende (CS), Via P. Bucci, Cubi 3C/3D, nella persona del prof. Alfio Cariola, nato il 25 ottobre 1963a Cosenza, nella sua qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso il DISCAG, C.F. 80003950781, partita IVA 00419160783

E

L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LOCRI con sede a Locri, via G. Matteotti, n°356 nella persona del Presidente, dott. Francesco Scarano, nato a Taranto il 21/07/1968, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in via G. Matteotti, n°356, CF:SCRFNC68L21L049L

Premesso

- che il Discag può stipulare convenzioni o concludere accordi con altre università, con amministrazioni dello Stato e dell'Unione Europea, con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, e con organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione e, comunque, per lo svolgimento di attività di comune interesse nell'ambito dell'attività svolta per “conto terzi”;
- che il Discag può, inoltre attivare, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, senza rilascio di CFU

VISTO

- l'art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 che consente alle Università di istituire corsi di perfezionamento, oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici e con privati;

- l'art.8dellaleggen.341/1990,che stabilisce che per la realizzazione delle attività culturali e formative le Università possono avvalersi della collaborazione dei soggetti pubblici e privati previa stipula di apposita convenzione;
- l'art. 4, comma 5, lettere b), c) e d) del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre2014n. 202 e successive modificazioni
- l'art. 356 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs n. 14 del 12gennaio2019 e successive modifiche ed integrazioni;

Si conviene

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

L'Universitàegli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili intendonocollaborareperlarealizzazionedici CorsidiPerfezionamento ediaggiornamentoprofessionale,ilcuiattestatopermettaacommercialistil'iscrizione e /o il mantenimento della stessa in appositi Albi e/o elenchi previsti dalle leggvigenti,nello specifico, dicui alD.Lgs. n.14 del12gennaio 2019cosìcomemodificatodalD. Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 AlbodeiGestoridellaCrisid'impresa,Curatori,CommissariGiudiziali, Liquidatori e Attestatori - Elenco gestori della crisi da sovra indebitamento - nonchél'acquisizionedispecificaformazionevalidaancheai finidellaformazioneprofessionale continuasecondogli ordinamentidiappartenenzadei partecipanti.

Art.3

Soggetti Destinatari

Possono usufruire delle attività oggetto della presente convenzione i professionisti iscrittinegli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tenuti dagli Ordini territoriali,nonché gli iscritti inaltri Albi professionali.

Art.4

Obblighi dell'Università

L'università si impegna, ove possibile, ad ospitare nelle proprie strutture i corsi di cui

sopranonché a favorire la partecipazione ai corsi, in qualità di docenti, dei propri professori ericercatori"

Art. 5

Obbligo dell'Ordine

Gli Ordini si impegnano a concedere l'utilizzo gratuito delle proprie aule e degli strumenti informatici per la realizzazione dei corsi di cui sopra, e a garantire la costante pubblicizzazione degli eventi formativi, anche tramite la propria Fondazione, nonché ad inserire nel materiale didattico/pubblicitario il logo dell'Università.

Art.6

Riguardo i costi per la realizzazione delle attività di cui all'art.2, le parti rinviano ad appositi ulteriori accordi.

Art.7

Durata della convenzione

Il presente atto ha durata di 3 (tre) anni accademici, con efficacia decorrente dall'anno accademico 2022/2023 e può essere rinnovato per volontà espressa delle parti.

Art.8

Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. Qualora ciò non fosse possibile, qualsiasi controversia sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art.9

Clausola di sottoscrizione

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, viene sottoscritto, dalle Parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Data 19 luglio 2023

Per il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridico
Il Direttore
Prof. Alfio Cariola

Per l'ODCEC di Locri
Il Presidente
Dott. Francesco Scarano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Scarano', written in a cursive style.